



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 24/03/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della complessiva somma di euro 1.004,71, a titolo di oneri commissionali ed assicurativi non maturati e non ristornati, a seguito della anticipata estinzione di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto e la retribuzione, stipulato in data 22 settembre 2009 ed estinto anticipatamente in data 14 settembre 2017. L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, innanzitutto, la congruità delle somme già retrocesse, in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni bancarie. Inoltre, con riferimento alle commissioni di intermediazione, ha eccepito la loro natura *up front*, in quanto versate al mediatore creditizio per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. A tale riguardo, ha precisato che il cliente ha regolarmente sottoscritto l'incarico al mediatore creditizio, quale soggetto preposto all'offerta fuori sede il quale, quale soggetto preposto all'offerta fuori sede, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione e, pertanto, l'eventuale richiesta di retrocessione di tale voce deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che le ha percepite. Per quanto riguarda, infine, il premio assicurativo, ha chiesto di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto spetta al cliente secondo i criteri attuariali sulla base delle condizioni generali di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente stesso per conoscenza ed accettazione. In via subordinata, ha chiesto all'Arbitro di limitare l'importo da retrocedere a quello già offerto in sede di reclamo e non accettato dal ricorrente. In via di ulteriore subordinata, nel caso in cui la resistente fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, ha



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

chiesto all'Arbitro di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a euro 163,23, ed a titolo di premio assicurativo, pari a euro 28,12.

Successivamente alla data della decisione del presente ricorso, sono pervenute da parte dell'intermediario resistenti integrazioni istruttorie spontanee attestanti l'avvenuto pagamento della fattura emessa in data 28/10/2009 dal mediatore creditizio relativa alla provvigione per la conclusione del contratto di finanziamento *de quo*.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-*sexies* del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere



determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordina alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – in conformità degli indirizzi recentemente condivisi da tutti i Collegi territoriali, di accogliere la domanda restitutoria, pur in presenza di un mediatore creditizio, per la seguente voce di costo "istantanea" per l'importo appresso indicato:

- 1) Commissione di intermediazioneeuro 92,13

Per quanto riguarda le voci di costo "recurring", l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In particolare, dall'esame della clausola del contratto di finanziamento relativa all'estinzione anticipata, si evince chiaramente l'assenza di ogni riferimento ad un criterio di calcolo alternativo, peraltro descritto all'articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essendo invece previsto che nulla sarà restituito per l'ipotesi in parola a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati. Ne deriva che, in tali circostanze, l'applicazione del criterio proporzionale si impone.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati e documentati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

- 1) Commissioni bancarie..... euro 505,54
- 2) Oneri assicurativi (al netto del rimborso di euro 28,12).....euro 83,55

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 681,22.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 681,22.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO